

### Art. 17

1. L'Assemblea dei rappresentanti ha le seguenti attribuzioni:
  - a) delibera sulle modificazioni e le integrazioni allo statuto;
  - b) esprime parere sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
  - c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, il bilancio tecnico e il rendiconto annuale;
  - d) delibera, con decisione definitiva motivata, su proposta del Consiglio di amministrazione, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai rendiconti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
  - e) determina la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci;
  - f) sceglie, su proposta del Consiglio di amministrazione, la società cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui all'art. 26, comma 3 del presente statuto;
  - g) nomina i componenti di propria competenza del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del presente statuto e coopta i Notai in pensione a norma del precedente articolo 15, 5° comma;
  - h) esprime parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera «a» del comma 1 sono trasmesse, come richiesto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale provvede all'approvazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le deliberazioni di cui alla lettera «c» del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

3. L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente ed entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e, eventualmente, del bilancio tecnico. La convocazione avviene a cura del Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno dieci giorni prima, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.**

Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dell'adunanza.

4. L'Assemblea dei rappresentanti deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi componenti. In questo ultimo caso, se il Consiglio di amministrazione non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma.

5. Per tutte le assemblee l'avviso di convocazione può prevedere anche la riunione in seconda convocazione.

6. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce in Roma, salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi di convocarla in altro luogo.

7. L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente della Cassa, e provvede di volta in volta alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire all'assemblea, ma non hanno diritto di voto nelle deliberazioni, così come il Presidente. All'assemblea hanno diritto di presenziare anche i sindaci.

8. Per la validità della costituzione dell'assemblea si applica la norma dell'art. 21 del codice civile. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per le modificazioni allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea. Delle adunanze dell'assemblea è redatto, a cura del segretario, verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

9. Non sono ammesse deleghe.

10. Il diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari, nei casi previsti dalla legge, compete ai componenti dell'assemblea rappresentativa assenti o dissenzienti, nonché al Consiglio di amministrazione, e deve essere esercitato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della deliberazione.

11. Gli associati componenti dell'Assemblea dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti dagli associati che nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati li seguono immediatamente. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

12. I Notai in pensione cooptati nella Assemblea dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti dai Notai in pensione che, nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati nella procedura di cooptazione, li seguono immediatamente. Mancando nominativi nella graduatoria, anche per effetto di rinuncia, si procede a cooptazione per i posti vacanti nella prima assemblea.

I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.